

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

Contratto collettivo integrativo di Ateneo per gli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il giorno 31 ottobre 2019, alle ore 15,30, si sono incontrate presso gli Uffici ubicati al primo piano del Complesso Immobiliare denominato "Ex Convento di San Vittorino", sito in Benevento, alla Via Tenente Pellegrini, le parti così costituite:

Commissione di Parte pubblica:

- Rettore, Prof. Filippo de ROSSI;
- Delegato per il personale, Prof. Gaetano NATULLO;
- Direttore Generale, Dottore Ludovico BARONE;

Componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.):

MASTROIANNI MASSIMO , DI RUBBO MASSIMO _____;

Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali:

- F.L.C.-C.G.I.L. DELLI VENERI VINCENZO _____;
- C.I.S.L. - F.S.U.R.- Settore Università TRUDA ANTONELLA _____;
- Federazione U.I.L.- SCUOLA-RUA _____;
- Federazione GILDA- UNAMS LOMBARDI IVAN _____;

premessi che

- l'art. 40, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. prevede che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto del principio per il quale non è possibile erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e che "la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono";
- la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sezione VI, del 26.6.2001 (causa C- 212/99) ha dichiarato la necessità di tenere conto, nel trattamento economico dei C.E.L.- ex lettori, della esperienza acquisita e della anzianità di servizio, in relazione alla specifica esperienza professionale e personale maturata;
- l'art. 1 della Legge 5 marzo 2004 n. 63 (conversione del D.L. 14 gennaio 2004 n. 2) ha previsto che "ai collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera" di alcune Università italiane "già destinatari dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995 n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione" e che "tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera, di qualsiasi funzione docente";

- la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 18.7.2006 (causa C-119/04) ha sostanzialmente confermato che l'art. 1 della legge n.63/2004 può essere un parametro corretto per l'applicazione della predetta sentenza della Corte di Giustizia del 26.6.2001;
- l'articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che la citata disposizione legislativa *“si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 e, a decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.”;*
- l'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, prevede che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università sia incrementato di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017, finalizzati, in coerenza con quanto previsto dal predetto articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2004, convertito dalla legge n. 63 del 2004, al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e che con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, sia predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo, nonché siano stabiliti i criteri di ripartizione delle summenzionate risorse a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che entro il 31 dicembre 2018 perfezionano i relativi contratti integrativi;
- l'articolo 3 della legge 3 maggio 2019, n. 37 in cui si prevede che *“All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2019»”;*
- con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 agosto 2019, n. 765, è stato definito lo schema tipo del contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera;
- considerato che l'Università degli Studi del Sannio ha sottoscritto in data 29 giugno 2017 un atto transattivo presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento, registrato nel protocollo generale di ateneo in data 13 luglio 2017 con il numero progressivo 8743, al fine di definire la controversia sorta con la Dottoressa Maria Rosita BARONE, unica ex-lettrice di madre lingua in servizio presso l'Ateneo;
- che con il predetto atto transattivo, che ad ogni buon fine si allega al presente contratto per formarne parte integrante (**allegato 1**), la Dottoressa Maria Rosita BARONE ha dichiarato di *“...di voler rinunciare, come in effetti con il presente atto espressamente rinunzia, ad ogni eventuale diritto o pretesa, tra cui, a solo titolo esemplificativo: differenze retributive, anche per mansioni superiori; danno biologico; danno esistenziale; indennità comunque connesse con il detto rapporto di lavoro intercorrente con la Università del Sannio, per il periodo compreso tra il 1° maggio 1998 alla data della sottoscrizione della presente proposta di transazione...”;*
- che con nota del 17 settembre 2019, registrata nel protocollo generale di ateneo in pari data con il numero progressivo 19417, la Dottoressa Maria Rosita BARONE ha chiesto il ricalcolo dello stipendio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167;

ritenuto

opportuno addivenire ad un accordo di contrattazione integrativa, al fine di dare piena attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia sopra citate, nonché raggiungere una migliore definizione del trattamento economico della succitata dott.ssa BARONE, anche al fine di prevenire un ulteriore contenzioso, auspicando un rasserenamento dei rapporti di lavoro, una maggior chiarezza operativa e una reciproca disponibilità;

si conviene

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Contratto collettivo integrativo si applica alla Dottoressa Maria Rosita BARONE, attuale unica ex lettore di madrelingua assunta in forza dell'art. 28 del D.P.R. n.382 dell'11 luglio 1980. La predetta Dottoressa è inquadrata tra il personale tecnico amministrativo ed il suo trattamento giuridico è disciplinato dall'art. 4 della L. 21.6.1995 n. 236, dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca.

2. Il presente accordo integrativo decorre dalla data di sottoscrizione, con effetti economici dalla data del 30 giugno 2017, giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto transattivo presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento, registrato nel protocollo generale di ateneo in data 13 luglio 2017 con il numero progressivo 8743, e avrà durata fino alla stipula di un nuovo contratto collettivo integrativo.

Articolo 2

Struttura di afferenza

1. Il Centro Linguistico di Ateneo, cui afferisce l'ex lettore di madrelingua di cui all'articolo 1, assegna, organizza e distribuisce l'impegno orario, presso le sedi di lavoro dell'Ateneo, secondo i criteri più sotto indicati e nei limiti della programmazione degli organi di governo dell'Ateneo di cui al successivo art. 3, comma 1.

Articolo 3

Mansioni e rapporto di lavoro

1. Il fabbisogno delle attività di collaborazione ed esercitazioni linguistiche è programmato dagli Organi di Governo dell'Ateneo.

2. All'ex lettore è attribuito con il contratto individuale di lavoro un monte ore su base annua, pari a 500 ore annue, tenuto conto del fabbisogno generale dell'ateneo.

3. L'attività di collaborazione linguistica è finalizzata allo sviluppo delle abilità linguistiche comunicative a vari livelli, secondo quanto stabilito dal Quadro comune europeo di riferimento (Common European Framework of Reference) o da strumenti analoghi, e consiste, prevalentemente, in attività di esercitazione linguistica sia in modalità frontale sia a distanza (online e/o blended) cui si aggiungono, fino al completamento del monte orario attribuito ad ogni ex lettore, ulteriori attività inerenti:

- preparazione di materiale didattico, somministrazione e correzione di test di ingresso e di profitto relativi alle esercitazioni linguistiche e/o delle prove di accertamento linguistico;
- preparazione, somministrazione e correzione delle prove scritte e/o orali relative alle esercitazioni impartite presso i corsi di studio propedeutiche all'esame di profitto;
- assistenza agli studenti per gli aspetti connessi all'attività svolta nelle esercitazioni linguistiche;
- attività di supporto linguistico alle strutture dell'Ateneo, non rientranti tra le esercitazioni: a titolo di esempio, traduzioni specialistiche, partecipazione alle commissioni di concorso del personale contrattualizzato, collaborazione nella formazione del personale.
- attività collegiali o individuali con il docente o la struttura di riferimento, la presenza in laboratorio per la predisposizione del materiale e per l'assistenza all'autoapprendimento.

4. Nell'ambito delle attività di cui al comma 3, il monte orario complessivo annuo è ripartito dal Responsabile del Centro Linguistico di Ateneo, secondo quanto previsto dal successivo comma 5, fatto salvo che la prevalenza dell'attività deve essere dedicata alle esercitazioni linguistiche.

5. Compete al Responsabile del Centro Linguistico di Ateneo, nell'ambito della programmazione, tenuto conto delle richieste delle strutture didattiche e del numero di studenti iscritti, suddividere, in termini di quantità orarie, il fabbisogno di esercitazioni linguistiche assegnandolo all'unica unità di ex lettore in servizio, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4.

Articolo 4

Trattamento economico

1. A decorrere dalla data del 30 giugno 2017, giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto transattivo presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento, registrato nel protocollo generale di ateneo in data 13 luglio 2017 con il numero progressivo 8743, all'ex-lettore compete il trattamento economico previsto per i ricercatori confermati a tempo definito (art. 38 D.P.R. n. 382/80), con applicazione delle classi e degli scatti biennali di anzianità previsti dalla vigente normativa maturati dalla data di prima assunzione quale lettore di madre lingua, ad esclusione del periodo di blocco degli stessi derivanti dalla normativa nazionale. A decorrere dallo scatto successivo a quello posseduto alla data del 29 gennaio 2011, lo stesso è disposto con cadenza triennale fino al 2020 e, successivamente, riprende con progressione biennale e comunque previa verifica dell'attività svolta di cui al successivo art. 5. Il trattamento economico è proporzionale all'effettivo impegno orario annuo, tenuto conto che l'impegno a tempo pieno è pari a 500 ore e fatto salvo quanto previsto al successivo art.5.

2. Salvo diversa disposizione legislativa il trattamento economico di cui ai precedenti commi è soggetto a contribuzione INPS (ex-Gestione Dipendenti Pubblici) ed è valido ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio.

Articolo 5

Verifica dell'attività svolta

1. Per l'ex-lettore il Responsabile del Centro Linguistico di Ateneo procede, al termine di ogni anno accademico, alla verifica dell'attività svolta, risultante da apposito registro informatico, compilato e consegnato mensilmente, dal quale desumere chiaramente il numero delle ore effettuate e le diverse attività svolte nel periodo.

2. Il rispetto delle attività svolte rispetto a quelle programmate, anche tenuto conto dell'eventuale verifica della prestazione ai sensi del precedente comma, costituisce requisito per il riconoscimento della progressione economica di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Esclusività del rapporto con l'Università

1. Al personale di cui all'articolo 1 si applica la disciplina delle incompatibilità prevista in materia di pubblici dipendenti, ed in particolare quella prevista dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss., del D.P.R. n. 3/1957, della legge 662/1996 e del Regolamento interno in materia di incarichi esterni al personale dipendente.

Articolo 7

Attività di studio e di formazione

1. L'ex lettore ha il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale.

2. L'Ateneo garantisce l'accesso agli strumenti necessari, quali materiale bibliografico e didattico, reti telematiche, nonché favorisce la partecipazione a convegni e seminari inerenti le discipline linguistiche, o ad altre forme di studio e aggiornamento.

3. Fermo restando l'impegno orario complessivo, il Responsabile del Centro Linguistico di Ateneo, compatibilmente con la programmazione e con la disponibilità economica, valuta le richieste avanzate dall'ex lettore per attività di studio e di formazione ai fini della concessione di giustificati periodi di assenza. Al fine di assicurare la qualità del servizio svolto e l'aggiornamento professionale, l'ateneo valuta le richieste avanzate dall'ex lettore per attività di studio e di formazione e può concedere un monte ore annuo fino ad un massimo di 30 ore retribuite considerato a tutti gli effetti come prestazione lavorativa.

Articolo 8

Condizione sospensiva

1. Salvo e impregiudicato quanto previsto dalle sentenze definitive passate in giudicato, l'efficacia del presente Contratto Collettivo integrativo è subordinata - e pertanto sospesa sino - alla sottoscrizione nelle sedi preposte di cui all'art. 2113, quarto comma, del Codice Civile e all'acquisizione, da parte dell'Ateneo, della rinuncia individuale da parte dell'ex lettore interessata dall'applicazione del presente contratto collettivo integrativo agli atti e/o a ogni e qualsiasi azione giudiziaria - di merito e/o esecutiva, già pendente e/o da instaurarsi - volta al riconoscimento di un trattamento economico pari o superiore a quello previsto dal presente accordo, a fronte dell'applicazione delle condizioni ivi previste.

Articolo 9

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disposto, all'ex lettore si applica la disciplina di legge ed il Contratto Collettivo del Comparto per il personale tecnico amministrativo.

Letto, firmato e sottoscritto

La Commissione di Parte Pubblica:

- Rettore, Prof. Filippo de ROSSI _____;
- Delegato per il personale, Prof. Gaetano NATULLO _____;
- Direttore Generale, Dottore Ludovico BARONE _____.

La Parte sindacale

Componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.):

- MASTROIANNI Massimo _____;
- DI RUBBO Massimo _____.

Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali:

- F.L.C.-C.G.I.L. _____;
- C.I.S.L. - F.S.U.R.- Settore Università _____;
- Federazione GILDA- UNAMS _____.

Verifica di compatibilità economico-finanziaria da parte del Collegio dei revisori dei Conti (Verbale del 31/10/2018).

Autorizzazione alla sottoscrizione: Decreto Rettorale del 31/10/2019, n. 1026.

ALLEGATO 1



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO
UFFICIO DI SEGRETERIA E PROTOCOLLO
Numero 0008743 Data 13/07/2017
Classificazione: 2017 - IV/1

0008743-2017

Ispettorato territoriale del lavoro di Benevento

- Area Politiche del Lavoro

Commissione Provinciale di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro

PROCESSO VERBALE

□ Conciliazione

Repertorio n. 167/2017

Addì 29/06/2017 alle ore 9.55 sono comparsi, dinanzi alla Commissione istituita con D.D. n. 1 del 05/01/2011, ai sensi dell'art. 410 c.p.c. così come sostituito dall'art.31 della Legge 183/10 e così rappresentata:

D.ssa Valeria Maria Nigro	Presidente
Sig.re Antonio Giannini	Rappresentante datori lavoro
Sig.re Antonio Lonardo	Rappresentante lavoratori

Sono presenti:

Per l'Università degli studi del Sannio è presente il dott. Ludovico Barone, [redacted], con delega agli atti, assistita dal prof. Gaetano Natullo

Il lavoratore sig. re Maria Rosita Barone, [redacted] assistita dal dott. Vincenzo Delli Veneri FLC-CGIL.

Per la discussione della controversia promossa da entrambe le parti con istanza pervenuta in data 29/05/2017 n. prot. arrivo ITL 7063 ed avente ad oggetto quanto contenuto nella predetta istanza allegata al presente verbale

Per il periodo di lavoro svolto dal 01.05.1998 e tuttora in corso come dichiarano le parti: [redacted] con la qualifica di collaboratore ed esperto linguistico CCM università. [redacted]

In premessa, il dott. Ludovico Barone, nella qualità, dichiara che non sono in corso accertamenti ispettivi da parte degli istituti preposti relativamente al rapporto di lavoro con la lavoratrice Maria Rosita Barone. La lavoratrice Maria Rosita Barone dichiara di non aver proceduto a richieste di intervento presso l'Area Vigilanza della I.T.L. e/o altri Istituti preposti.

Dopo ampia discussione e dopo aver esaminato tutti gli elementi di fatto, di diritto, e le ragioni che le parti hanno addotte, la Commissione dà atto che le parti hanno raggiunto l'accordo nei termini indicati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente verbale

Letto, confermato e sottoscritto anche agli effetti di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2113 c.c..

Sono consapevole delle responsabilità penali che mi assumo in caso di false dichiarazioni e dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.L. vo 196/03, che i dati personali, di cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con gli strumenti informatici, non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenze.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.L.vo 196/03.

Il Datore di lavoro

Il Lavoratore

COMMISSIONE

Il Presidente:

Il Rappresentante dei Datori di Lavoro:

Il rappresentante dei Lavoratori:

CERTIFICAZIONE

Il Presidente della Commissione come sopra costituita, dopo aver proceduto alla identificazione delle parti, certifica che le sottoscrizioni delle stesse apposte in calce al presente verbale sono autografe.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(D.ssa Valeria Maria Nigro)

Sono comparsi:

il datore di lavoro, Università degli Studi del Sannio, con sede in Benevento (CAP 82100), alla Piazza Guerrazzi, 1, Partita I.V.A. 01114010620, nella persona del Direttore Generale, Dottore Ludovico BARONE, assistito dal Professore Gaetano NATULLO,

e

il lavoratore, Dottoressa Maria Rosita BARONE,

Dottore Vincenzo DELLI VENERI,

PREMESSO CHE:

- la Dottoressa Maria Rosita BARONE, ex- lettrice di madre lingua straniera, reintegrata nel posto di lavoro presso l'Università degli Studi del Sannio a decorrere dal 1° dicembre 2001, con inquadramento nel ruolo dei collaboratori ed esperti linguistici, ha chiesto, con nota del 28 aprile 2015, registrata nel protocollo generale di ateneo in data 29 aprile 2015, con il numero progressivo 4721 il "...riconoscimento dello stipendio del Ricercatore Confermato a tempo definito con effetto dalla data di prima assunzione, tenendo conto della anzianità di servizio maturata...", precisando che la istanza trova il suo fondamento nelle motivazioni esposte nella "...Sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 212/99 del 26 giugno 2007 e nelle Sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 21856 del 19 novembre 2004 e n. 6050 del 6 marzo 2008...";
- con nota dell'8 gennaio 2016, registrata nel protocollo generale di ateneo in pari data con il numero progressivo 101, l'Università degli Studi del Sannio ha comunicato:
 - ✓ di dover procedere alla "...verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'eventuale riconoscimento dello stipendio spettante ad un ricercatore confermato con regime di impegno a tempo definito a decorrere dalla data della prima assunzione tenendo conto anche della recente evoluzione normativa e dei prevalenti orientamenti in materia, della giurisprudenza, sia civile che amministrativa...";
 - ✓ di rendere note "... all'esito della istruttoria le determinazioni che intende assumere in merito alla predetta istanza...";
- l'Università degli Studi del Sannio ha incontrato più volte l'interessata, comunicando alla stessa l'impossibilità di riconoscere le pretese economiche avanzate, ritenendole non conformi a quanto previsto dalla normativa in materia, ma ha, tuttavia, fatto presente la piena disponibilità a trovare una soluzione conciliativa della controversia;
- a seguito dei predetti incontri e degli ulteriori approfondimenti effettuati sulla problematica in questione, con nota direttoriale del 10 gennaio 2017, numero di protocollo 251, è stata trasmessa alla Dottoressa Maria Rosita BARONE la seguente proposta di transazione:
 - ✓ € 110.000,00, quale somma spettante per differenze retributive e bonus transattivo, con riferimento al periodo compreso tra la data del 1 maggio 1998, a decorrere dalla quale il rapporto di lavoro dell'ex lettrice di lingua straniera risulta in essere con l'Università degli Studi del Sannio, e la data del 31 dicembre 2016;
 - ✓ € 2.342,42, quale stipendio mensile da riconoscere alla Dottoressa Maria Rosita BARONE a decorrere dal 1 gennaio 2017, equiparato alla retribuzione prevista per il ricercatore confermato a tempo definito, classe quinta alla data del 1 dicembre 2001, data di inquadramento della Dottoressa Maria Rosita BARONE nel ruolo dei collaboratori ed esperti linguistici, rapportata all'impegno orario effettivamente assolto dalla predetta dottoressa, pari a 550 ore annue, mediante il riconoscimento di un assegno "ad personam" non riassorbibile;
 - ✓ le predette somme sono da intendersi "lorde dipendente" ossia comprensive delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente e al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione;

- la Dottoressa Maria Rosita BARONE, con nota del 19 gennaio 2017, numero di protocollo 556, ha comunicato di accettare la predetta proposta;
- con nota del 1 febbraio 2017, numero di protocollo 1050, su indicazione del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ateneo, la predetta proposta è stata trasmessa all'Avvocatura Distrettuale dello Stato al fine di ottenere un parere sulla legittimità della stessa;
- con nota del 22 marzo 2017, numero di protocollo 3593, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha precisato che:
- ✓ "sotto il profilo della legittimità, nulla osta alla definizione transattiva nei termini indicati" dall'Università degli Studi del Sannio;
 - il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi del Sannio nella seduta dell'8 maggio 2017 ha deliberato di approvare la predetta proposta di transazione.

Tanto sopra premesso, con il presente atto, le parti costituite, dopo ampia discussione, dichiarano di transigere, come effetti transigono, la predetta controversia nei termini già concordati e si impegnano a conciliare ogni eventuale ed ulteriore diritto comunque connesso con le prestazioni oggetto della stessa controversia, ed essendo edotte sulla non impugnabilità del presente verbale di conciliazione, che viene redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2113 del Codice Civile, e dell'articolo 410 del Codice di Procedura Civile, con l'assistenza del costituito sindacato scelto dalla lavoratrice, addivengono al seguente accordo transattivo:

1. L'Università degli Studi del Sannio, come sopra identificata e specificata, ferma restando la propria posizione di integrale contestazione delle pretese del ricorrente e, pertanto, senza riconoscimento alcuno, neppure indiretto od implicito, delle stesse, onde definire l'insorgenza lite ed evitare ogni controversia giudiziale, al solo fine transattivo e per non affrontare l'alea del giudizio, a tacitazione di ogni eventuale pretesa spettanza e differenza retributiva e di ogni pretesa previdenziale, assistenziale e risarcitoria, nonché a fronte di qualsivoglia pretesa comunque connessa e/o correlata al rapporto lavorativo, offre alla Dottoressa Maria Rosita BARONE, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente, le seguenti somme:
 - a) € 110.000,00 (dico centodiecimila euro), a titolo di "bonus transattivo" e differenze stipendiali, per il periodo compreso tra la data del 1 maggio 1998, a decorrere dalla quale il rapporto di lavoro dell'ex lettrice di lingua straniera risulta in essere con l'Università degli Studi del Sannio, fino alla data del 31 dicembre 2016. In particolare, la predetta somma è così articolata:
 - ✓ € 42.899,09, a titolo di differenze retributive, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (29 gennaio 2011) e fino al 31 dicembre 2016, calcolate secondo il parametro stipendiale del Ricamatore Confermato a tempo definito, classe 0, alla data del 1° dicembre 2001, data di inquadramento della Dottoressa Maria Rosita BARONE nel ruolo dei collaboratori ed esperti linguistici, rapportato all'impegno orario effettivamente assolto dalla Dottoressa Maria Rosita BARONE, pari a 550 ore annue, mediante il riconoscimento di un assegno integrativo "ad personam";
 - ✓ € 67.100,91, a titolo di "bonus transattivo" per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della predetta legge;
 - b) € 1.004,30, a titolo di assegno mensile "ad personam" non riassorbibile, da corrispondere per tredici mensilità, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di equiparare lo stipendio mensile attualmente corrisposto alla Dottoressa Maria Rosita BARONE a quello previsto per il Ricamatore Confermato a tempo definito, classe quinta, alla data del 1° dicembre 2001, data di inquadramento della Dottoressa Maria Rosita BARONE nel ruolo dei collaboratori ed

ALLEGATO A

esperti linguistici, rapportato all'impegno orario effettivamente assolto dalla predetta dottoressa, pari a 550 ore annue. Il predetto assegno assorbe e sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'assegno "ad personam" già attribuito con Decreto Rettorale del 13 maggio 2008, n. 556, attualmente pari all'importo mensile di € 57,39.

Le predette somme saranno corrisposte secondo le modalità di seguito esposte:

- ✓ la somma di cui al punto a), stimata in un importo netto di € 74.000,00, con la mensilità di agosto del corrente anno;
 - ✓ la somma di cui al punto b), stimata in importo netto mensile di € 614,00, sarà corrisposta mensilmente quale parte integrante dello stipendio mensile e i relativi conguagli retributivi, decorrenti dal 1° gennaio 2017, saranno corrisposti con la prima mensilità utile.
2. Il lavoratore, Dottoressa Maria Rosita BARONE, come sopra identificato e specificato, manifestando la propria irrevocabile volontà di conciliare ogni possibile diritto, pretesa o azione, così come innanzi evidenziato, accetta la somma così come offerta in transazione, le sue imputazioni e le modalità di pagamento, dichiarandosi con la sottoscrizione del presente atto, soddisfatto di ogni sua pretesa diritto o azione per il rapporto di lavoro innanzi richiamato ed intercorrente dal 1° maggio 1998 a tutt'ora in corso, e dichiara altresì espressamente di non avere nulla a che pretendere per nessun titolo, ragione o causa nei confronti della Università degli Studi del Sannio. Lo stesso lavoratore dichiara di voler rinunciare, come in effetti con il presente atto espressamente rinuncia, ad ogni eventuale diritto o pretesa, tra cui, a solo titolo esemplificativo: differenze retributive, anche per mansioni superiori; danno biologico; danno esistenziale; indennità comunque connesse con il detto rapporto di lavoro intercorrente con la Università degli studi del Sannio, per il periodo comprese tra il 1° maggio 1998 alla data della sottoscrizione della presente proposta di transazione.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che le somme offerte in via transattiva, ed accettate, trovano la loro unica fonte nel regolamento di interessi che viene fissato dalla presente conciliazione avente natura di transazione definitiva e che quindi non hanno null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra per i fatti di cui sopra e per qualsiasi altra ragione, titolo o causa.

Letto alle parti e da queste confermato e sottoscritto, ai sensi dell'articolo 2113 del Codice Civile il verbale viene concluso e dichiarato inoppugnabile.

Benevento, 29.06.2017

Il datore di lavoro

Il COSS

Il lavoratore

TRASMETTERE LA RICHIESTA A MEZZO RACCOMANDATA A/R O CONSEGNA A MANO

Alla
**COMMISSIONE PROVINCIALE DI
CONCILIAZIONE**
Per le controversie individuali di lavoro
**ISPettorato Territoriale del Lavoro di
BENEVENTO**
Via Sandro Pertini n. 1
82100 BENEVENTO

7062

Il sottoscritto Prof. Filippo de Rossi nato a _____

Quale titolare/legale rappresentante della Ditta

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

Con sede in BENEVENTO cap 82100 via PIAZZA GUERRAZZI

n. 1 dei dipendenti occupati presso l'azienda

Domiciliato presso lo Studio/Associazione sindacale _____

Con sede in _____ Prov. _____ Via _____ n° _____

Tel. _____ Fax _____ @pec _____

CONGIUNTAMENTE

Al lavoratore Sig.

DOTT.SSA MARIA ROSITA BARONE

In relazione al:

rapporto di lavoro subordinato/altro (specificare tipologia ad es. collaboratore a progetto, agente, etc) in essere/prestato
dal 1.05.1998 al oggi

in qualità di _____ qualifica COLLABORATORE ED ESPERTO LINGUISTICO

CCNL applicato UNIVERSITÀ

CHIEDONO

di essere convocati da codesta Commissione Provinciale di conciliazione, ai sensi dell'art.410 c.p.c. così come modificato dall'art. 31 della legge 183 del 04/11/10, per la definizione di un accordo fra le parti avente ad oggetto:

RICHIESTA DI ADEGUAMENTO RETRIBUTIVO

I dati personali di cui alla presente sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento e potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/2003

Luogo e data _____

Il lavoratore _____

Il Rettore
Prof. Filippo de Rossi



Ispettorato territoriale del lavoro di Benevento

Visto per l'autenticità

Il presente verbale è composto da n°6 fogli di cui pag. n° 1 - 2 - 3 - 4 e 5 originali e pag. n° 6 copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.



IL RESPONSABILE A.P.L.
(Dott.ssa Valeria Maria NIGRO)



Benevento, 30.06.2017